Direzione Territorio e Ambiente 2015 44896/126
Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 299

approvata il 24 novembre 2015

DETERMINAZIONE: P.V. CARBURANTI CON COLORI ESSO (PVF3020), PIAZZA ZARA 1, TORINO - CODICE SITO 754 – PRESA D'ATTO CON PRESCRIZIONI DELLA NON APPROVAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO AI SENSI DEL D. LGS. 152/06

Vista la determinazione dirigenziale cron. n° 298 del 24 ottobre 2011 "Approvazione con prescrizioni del Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06".

Viste le determinazione dirigenziali cron. n° 105 del 26 /04/ 2012, n° cron. 256 del 22/10/2012, n° cron. 113 del 29/04/2014, n° cron. 218 del 08/10/2014 di proroga dei termini di presentazione dell'Analisi del Rischio e di richiesta integrazioni.

Vista la determinazione dirigenziale cron. n° 256 del 22 ottobre 2012 "Richiesta di integrazione ai fini dell'approvazione dell'Analisi del Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.".

Vista le determinazioni dirigenziali cron. n° 113 del 29 aprile 2014, cron. n° 218 del 8 ottobre 2014, cron. n° 102 del 14 maggio 2014 " Proroga con prescrizioni del termine di presentazione dell'Analisi del Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06".

Visto il documento "Analisi di Rischio sito-specifica" redatto da Ecotherm S.r.l e inviato da ESSO Italiana S.r.l. con nota del 30/07/2015 (ns. prot. n° 6400 del 03/08/2015).

In relazione a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 20/10/2015 di cui si allega il relativo verbale che costituisce parte integrante del presente atto **(allegato 1)**.

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 147186 del 19/10/2015 (ns. prot. n° 8717 del 20/10/2015), di cui è stata data lettura nel corso della Conferenza dei Servizi **(allegato 2)**.

Visto il parere della ASLTO1 prot. n. 90911 del 19/10/2015 (ns. prot. n° 8687 del 20/10/2015), di cui è stata data lettura nel corso della Conferenza dei Servizi **(allegato 3)**.

Visto il documento "Relazione Tecnica attività di controllo durante la fase di caratterizzazione integrativa" presentato da ARPA Piemonte in sede di Conferenza dei Servizi, prot. n° 85282 del 20/10/2015 (ns. prot. n° 8713 del 20/10/2015) i cui contenuti sono stati esaminati e discussi nell'ambito della stessa **(allegato 4)**.

Considerato che, come emerso in sede di Conferenza dei Servizi del 20/10/2015, è necessario rielaborare il documento di Analisi del Rischio presentato con l'indicazione delle prescrizioni cui attenersi per l'elaborazione del Progetto Unico di Bonifica.

Visto il D.M. 31/2015 del 12/02/2015 (entrato in vigore in data 07/04/2015), che ai sensi del comma 13 bis dell'art.242 del D.Lgs/06 e s.mi.. individua i criteri semplificati per la *"caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti" (art.1).*

Considerato che all'art. 5, comma 2 di tale decreto è previsto che "*il regime speciale disciplinato dal presente decreto si applica anche: a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del decreto medesimo",* come ribadito da Città Metropolitana di Torino nel parere, il proponente avrebbe dovuto presentare un *"unico progetto di messa in sicurezza o bonifica"* ai sensi dell'art. 4, comma 4 ricomprendente "*la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite e l'individuazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza o bonifica da eseguire sulla base dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o di Concentrazione soglia di rischio (CSR)"*

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la Parte 4ª, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1) **di prendere** atto della **non approvazione** del documento "Analisi di Rischio sito-specifica" redatto da Ecotherm S.r.l e inviato da ESSO Italiana S.r.l. con nota del 30/07/2015 (ns. prot. n° 6400 del 03/08/2015) relativo al Sito "Punto Vendita carburanti con colori ESSO (PVF 3020), Codice Anagrafe Regionale 754;

2) **di richiedere** ai sensi all'art. 5, comma 2 del D.M. 31/2015 del 12/02/2015, la presentazione agli Enti interessati, **entro il 31 marzo 2016**, del **Progetto Unico di**

Messa in Sicurezza o Bonifica e ai sensi dell'art. 4, comma 4 del predetto decreto con "*la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite e l'individuazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza o bonifica da eseguire sulla base dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o di Concentrazione soglia di rischio (CSR)*";

3) **di richiedere**, nell'ambito della presentazione del documento succitato, la rielaborazione dello studio dell'Analisi del Rischio secondo le prescrizioni definite in sede di Conferenza dei Servizi del 20/10/2015 e come descritte nel relativo Verbale, in particolare:

A) MODELLO CONCETTUALE

a) dovrà essere considerata anche la sorgente superficiale di contaminazione in quanto in fase di dismissione le pareti di scavo evidenziavano la presenza visiva di contaminazione lungo la verticale in corrispondenza in particolare delle isole di erogazione. Si richiede pertanto di utilizzare tutti i dati relativi alla contaminazione superficiale disponibili, e in caso di dati non sufficienti, anche relativamente a tutti i contaminanti riscontrati, occorrerà o estendere la contaminazione del suolo profondo a quello superficiale oppure effettuare dei campionamenti locali integrativi;

b) dovranno essere fornite le sezioni degli scavi effettuati al fine di documentare il Modello Concettuale ipotizzato riportando sulle stesse l'ubicazione dei sondaggi e i superamenti delle CSC, così come richiesto dalla Città Metropolitana di Torino nel relativo parere;

c) dovranno essere fornite delle informazioni come richiesto da Città Metropolitana nel relativo parere ovvero: "*Relativamente alla profondità della contaminazione rilevata nel suolo profondo e definita SP1, a quanto è ricavabile dalla relativa scheda "Caratteristiche Sito" del programma risk-net, risulterebbe come estesa sino a 9.5 m di profondità da p.c. ("Ls(SP) + ds"), mentre nel precedente documento di analisi di rischio (documento Golder 2012) veniva definita come estesa sino a 11 m di profondità, valore più realistico considerando i risultati dei campionamenti effettuati dal PM1 che mostravano una contaminazione del terreno estesa sino alla zona satura. Si ritiene quindi opportuno che lo spessore della contaminazione nel terreno profondo ("ds") venga posto pari almeno a 10 m. Non risulta inoltre chiaro, in base a quali indagini si sia valuta la profondità della contaminazione nel suolo profondo della sorgente SP2 e posta pari a 1,5 metri*";

d) che la delimitazione verticale e orizzontale delle sorgenti tenga conto dell'ubicazione sia degli ultimi campioni risultati sporchi che dei primi campioni adiacenti risultati puliti;

e) dovrà essere chiarito, a fronte dei valori rilevati di idrocarburi che sarebbero ancora presenti nelle acque sotterranee (contaminazione residua nella smear zone estesa al di fuori dell'area di servizio) in base alle risultanze degli ultimi campionamenti delle stesse effettuate, gli alti livelli di ferro e manganese ancora riscontrati e possibili indicatori dell'instaurarsi di condizioni riducenti in falda in presenza di fenomeni

degradativi di composti organici. La presenza di tale zona e la sua estensione dovrà essere considerata nell'ambito della progettazione degli interventi di bonifica;

f) relativamente alle ricostruzioni piezometriche l'emungimento dovrà essere sospeso per un periodo più lungo prima del rilievo piezometrico. Il nuovo piezometro potrà essere utilizzato per delimitare la profondità della contaminazione in terreno superficiale e terreno profondo in corrispondenza di P4;

g) dovrà essere attivato il percorso di lisciviazione in quanto le concentrazioni residue di contaminanti sono concentrate nella parte profonda dell'insaturo a ridosso della falda;

h) dovrà essere verificata a scala locale la direzione di deflusso, come già richiesto in precedenza prevedendo lo spegnimento dell'impianto di M.I.S.E. per un periodo adeguato. A seguito di tale verifica si valuterà la necessità di terebrare un nuovo piezometro quale POC a valle flusso, tenendo conto di quelli già esistenti;

B) **ANALISI DEL RISCHIO**

i) dovrà essere attivato il percorso di lisciviazione e dovranno essere previsti interventi sul terreno profondo in funzione dei risultati delle simulazioni dell'analisi di rischio che dovrà essere rielaborata;

j) dovranno essere anche attivati i percorsi di esposizione di ingestione suolo, contatto dermico ed inalazione polveri outdoor. L'eventuale presenza di pavimentazione o di uno strato di terreno utilizzato come capping potranno, comunque, essere considerati nell'ambito della progettazione dell'intervento di bonifica che contempli, anche, interventi di Messa in Sicurezza Permanente;

k) dovrà essere considerato il parametro piombo nell'ambito della rielaborazione dell'Analisi del Rischio;

l) dovranno essere fornite delle informazioni in quanto non risulta chiara la motivazione della chiusura dei poligoni di Thiessen effettuati mediante linee rette, verso l'esterno dell'area considerata ed in particolare per i poligoni costruiti sui punti PM1, P3, P4, F6, F9, P13, risultando presenti sondaggi eseguiti oltre tali confini. Si ritiene quindi che la perimetrazione dei poligoni venga rivista considerando le risultanze dei campionamenti relativi ai sondaggi più esterni eseguiti (ad es. S7, PM7, PM5);

m) relativamente al precedente punto l) si richiede che nella rielaborazione dell'Analisi del Rischio e nella definizione della forma della sorgente bisogna tenere conto dell'analisi del vicinato dei poligoni prevista da ISPRA;

n) relativamente all'analisi di rischio effettuata mediante i valori di soil gas rilevati dovranno essere forniti le indicazioni in merito alle modalità di esecuzione degli stessi e i relativi certificati analitici. A tal proposito dovranno essere utilizzati i dati di contaminazione riscontrati nel terreno o in alternativa prevedere una serie di campagne su nuovi punti da concordare con ARPA Piemonte;

o) dovrà essere dettagliato il procedimento di calcolo mediante il quale, a partire dalle analisi di speciazione degli idrocarburi eseguite e delle quali dovranno essere indicati i referti analitici di riferimento, siano state definite, per entrambe le sorgenti SP1 e SP2, i valori di concentrazione delle frazioni idrocarburiche in base alle classificazioni MADEP o TPH WG, da utilizzarsi per l'AdR;

p) dovrà essere dettagliato quanto richiesto da Città Metropolitana nel relativo parere ovvero: "*Si rileva al proposito che nell'allegato 2 al documento in oggetto si riporta che "per quanto riguarda la contaminazione da idrocarburi è stato utilizzato il sistema di speciazione definito dal MADEP...", definendo poi un classe Alifatici C13-C18 non prevista in tale classificazione e non ricompresa nel database del programma Risk-net ver. 2.0. Inoltre, la speciazione eseguita sui campioni di terreno prelevati nell'ambito della dismissione del punto vendita e che parrebbe essere stata utilizzata, in parte, per definire le frazioni idrocarburiche, è stata eseguita utilizzando la classificazione TPH WG.*"

C) **STATO DELL'AREA**

q) dovranno essere verificate le informazioni circa la presenza in sito dei cosiddetti tubi guida citati nel documento Golder Marzo 2015 e finalizzati alla "realizzazione di eventuali futuri sondaggi";

r) dovrà essere fornita agli Enti la Scheda di Sintesi di cui all'allegato 2 alla D.G.R. n. 22-12378 del 26/04/04 e una planimetria catastale aggiornata dell'area interessata alla bonifica;

s) dovranno essere effettuate n° 2 campagne di monitoraggio della falda dalla rete piezometrica completa da eseguirsi nel mese di novembre 2015 e febbraio 2016. A tal proposito si dovranno concordare le metodiche analitiche e le preparative con il laboratorio ARPA concordando le date di campionamento con la stessa;

4) **di richiedere** di ottemperare alle richieste e alle prescrizioni non espressamente richiamate nei punti precedenti e di cui al Verbale della Conferenza dei Servizi;

5) **di trasmettere** la presente determinazione a ESSO Italiana S.r.l. e per conoscenza a Golder Associates S.r.l., a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte e Regione Piemonte;

6) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

7) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

8) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

Il Dirigente Area Ambiente
Enrico Bayma